

COMUNITÀ RADIOTELEVISIVA ITALOFONA

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione e sede

1.1 L'associazione denominata "Comunità Radiotelevisiva italoфона" (di seguito "CRI" e/o "Comunità"), costituita da RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. (di seguito "Rai"), Radio Vaticana, RSI, San Marino RTV e RTV Koper Capodistria RTV SLO, è regolata dalle disposizioni del presente Statuto.

1.2 La Comunità ha sede legale presso la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., in Viale Giuseppe Mazzini 14, 00195 Roma. L'eventuale trasferimento della sede associativa nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria.

1.3 Il presente Statuto sostituisce integralmente lo Statuto sottoscritto in data 14 maggio 2013. Il presente documento entra in vigore alla data della sua sottoscrizione.

Articolo 2 – Scopo

2.1 La Comunità non ha scopo di lucro, non persegue fini economici o commerciali e si propone di promuovere e sostenere la diffusione della lingua e della cultura italiana e dell'identità italyca attraverso i mezzi di comunicazione di massa e adeguate iniziative culturali di alto profilo.

La Comunità può aderire, con delibera da adottarsi dall'Assemblea Generale, ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali.

2.2 In particolare la Comunità, per la realizzazione dei propri fini sociali, intende promuovere - a titolo esemplificativo ma non esaustivo - le seguenti attività in Italia e all'estero:

- favorire sinergie dirette allo scambio, la produzione e la diffusione di prodotti radiotelevisivi e multimediali di qualità;
- favorire, promuovere, organizzare, partecipare a manifestazioni e iniziative di carattere culturale (es convegni, conferenze, dibattiti, seminari, tavole rotonde, mostre, concerti, proiezioni di prodotti audiovisivi, ecc ...);
- sviluppare attività editoriali e di comunicazione mediante, ad esempio, la pubblicazione di un bollettino (*newsletter*), la pubblicazione di atti di convegni, seminari e qualsiasi altro testo su supporto cartaceo, elettronico e videomagnetico, etc;
- promuovere, anche attraverso un proprio portale, l'italicità nel mondo, le proprie iniziative e quelle realizzate - nell'ambito dei fini sociali - dai singoli membri e /o qualsiasi iniziativa di carattere culturale in linea con i propri scopi;
- promuovere e organizzare attività di formazione sui temi attinenti alle proprie finalità con esperti della materia;
- promuovere e organizzare specifiche iniziative con scuole italiane all'estero, Università italiane oltre che straniere, compresi eventuali tirocini o stage presso la CRI;
- promuovere, organizzare, partecipare a concorsi, manifestazioni, festival e premi.

2.3 La Comunità può concedere patrocini per attività di particolare interesse e coerenti con le finalità istituzionali dell'Associazione. Ugualmente può ricevere patrocini da altri enti e istituzioni.

2.4 La Comunità potrà realizzare progetti beneficiando anche di fondi pubblici di enti locali, Province, Regioni, Europa ecc.

Articolo 3 – Durata

La durata della Comunità è illimitata.

Articolo 4 - Scioglimento della Comunità

4.1 La Comunità si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile. Lo scioglimento della Comunità e la devoluzione del fondo comune di cui al successivo comma 4.2 è deliberata dall'Assemblea Straordinaria su proposta del Comitato Direttivo ed assunta con il voto favorevole di almeno tre quarti dei membri aventi diritto di voto.

4.2 E' fatto espressamente divieto, sia durante l'esistenza della Comunità che a seguito dello scioglimento della medesima, di procedere alla divisione tra i membri di eventuali avanzi di gestione del fondo comune. In caso di scioglimento della Comunità ai sensi del precedente comma, il relativo fondo comune dovrà essere devoluto ad associazioni con analoghe finalità.

Articolo 5 – Qualifica dei membri della Comunità e suoi organi

5.1 I membri della Comunità si distinguono in:

5.1.1 **membri fondatori:** Radio Vaticana / RAI / RSI / RTV Koper Capodistria RTV SLO, San Marino RTV. Essi contribuiscono attraverso il versamento della quota associativa e partecipano all'Assemblea Generale con diritto di voto.

5.1.2 **membri ordinari:** media, associazioni, organismi, persone giuridiche che aderiscono alla Comunità, partecipano ai suoi scopi, contribuiscono attraverso il versamento della quota associativa e partecipano all'Assemblea Generale con diritto di voto.

I membri fondatori ed i membri ordinari vengono definiti congiuntamente "membri".

5.1.3 I membri hanno diritto al voto nell'Assemblea Generale purché in regola con il pagamento delle quote associative stabilite dal Comitato Direttivo e approvate dall'Assemblea Generale. Il pagamento deve avvenire entro le scadenze stabilite dal Comitato Direttivo stesso.

5.1.4 La qualità di membro è intrasmissibile e dà diritto a un voto singolo, fatto salvo il conferimento di eventuali deleghe come specificato al successivo articolo 6.4.

5.1.5 Le spese di partecipazione alle attività degli organi della Comunità saranno sostenute in proprio da ciascun membro.

5.1.6 Possono aderire in qualità di **amici:** media, associazioni, organismi, persone giuridiche che, pur non versando la quota associativa annuale, apportano tuttavia un regolare supporto alla CRI e si adoperano con particolare diligenza per sviluppare le attività sociali. Gli amici possono partecipare all'Assemblea Generale ma senza diritto di voto.

5.1.7 Tutti i membri e gli amici della Comunità hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni degli organi della Comunità.

5.1.8 Agli amici e a tutti gli altri soggetti che, eventualmente, dovessero partecipare ad iniziative organizzate e finanziate dalla Comunità potrà, se del caso, essere richiesto, secondo quanto stabilito dal Comitato Direttivo, uno specifico contributo e/o prestazioni di varia natura.

5.1.9 Ciascun membro o amico della Comunità può essere escluso con delibera dell'Assemblea Generale solo per gravi motivi, come specificato al successivo articolo 10. La lista dei membri e degli amici è pubblicata sul sito della Comunità.

5.2 Gli organi della Comunità sono:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Comitato Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) il Segretario Generale.

Articolo 6 – Assemblea Generale

6.1 L'Assemblea Generale riunisce tutti i membri e gli amici. E' convocata dal Presidente - per posta elettronica o con eventuali altri mezzi che il Presidente riterrà opportuni - non meno di 20 (venti) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea Generale si riunisce almeno una volta l'anno, entro il mese di aprile secondo le modalità di cui al successivo comma 6.7 o in altra modalità da indicarsi nell'avviso di convocazione, per deliberare sul rendiconto finanziario e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno. L'assemblea è, inoltre, convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

6.2 Per la valida costituzione dell'Assemblea Generale è necessario, in prima convocazione, la partecipazione di almeno la metà degli aventi diritto al voto. Non raggiungendo questo numero di partecipanti, la sessione è rimandata a non oltre 15 (quindici) giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto presenti o rappresentati. La data della seconda sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima Assemblea Generale.

6.3 Le deliberazioni dell'Assemblea Generale sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la totalità dei membri e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o dissenzienti.

6.4 I membri possono farsi rappresentare da altro membro in sede all'Assemblea Generale mediante delega scritta. Nessun membro può rappresentare più di 1 (uno) membro.

6.5 L'Assemblea straordinaria è convocata in caso di modifica dello Statuto o scioglimento della Comunità oppure su richiesta di non meno di 1/3 degli aventi diritto al voto.

6.6 L'Assemblea Generale, in particolare:

- 6.6.1 elegge i componenti del Comitato Direttivo;
- 6.6.2 approva l'entità delle quote associative stabilita dal Comitato Direttivo;
- 6.6.3 approva il rendiconto finanziario annuale predisposto dal Segretario Generale su proposta del Comitato Direttivo;

6.6.4 delibera, su proposta del Comitato Direttivo, in merito all'eventuale ingresso e/o esclusione dei membri e degli amici della Comunità;

6.6.5 approva e modifica lo Statuto ai sensi del successivo articolo 7 in seduta straordinaria e su proposta del Comitato Direttivo;

6.6.6 delibera, in seduta straordinaria e su proposta del Comitato Direttivo, lo scioglimento della Comunità.

6.7 Le riunioni dell'Assemblea Generale possono tenersi anche per audio e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di scambiarsi i documenti relativi a tali argomenti.

Articolo 7 – Modifica dello Statuto

7.1 I membri riuniti in Assemblea Straordinaria possono modificare il presente Statuto ma non possono modificare gli scopi della Comunità stabiliti al precedente articolo 2.

7.2 Per la validità delle deliberazioni di cui al precedente comma, così come per decretare lo scioglimento della Comunità e la conseguente devoluzione del fondo comune della Comunità è necessaria la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 8 - Comitato Direttivo

8.1 Il Comitato Direttivo, eletto dall'Assemblea Generale, è composto da un minimo di 5 (cinque) fino ad un massimo di 7 (sette) membri:

cinque (inclusi Presidente e Vice Presidente) designati dai membri fondatori (ciascuno indica un proprio rappresentante) mentre i restanti sono espressione della totalità dei membri ordinari. I membri del Comitato Direttivo durano in carica tre anni e possono essere eletti per due volte consecutive. Successivamente al secondo mandato, e per tutti i mandati successivi, è necessario ottenere la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.

8.2 Il Comitato Direttivo si riunisce ogniqualvolta sia necessario e, in ogni caso, non meno di due volte l'anno. E' convocato dal Presidente, su sua iniziativa e in accordo con il Segretario Generale o su richiesta di $\frac{1}{4}$ (un quarto) dei membri con un minimo di 7 (sette) giorni di preavviso. Ai lavori possono partecipare, senza diritto di voto, rappresentanti di vari settori aziendali dei membri di volta in volta interessati, esperti e consulenti.

8.3 Qualora, per qualsiasi motivo, il numero dei membri del Comitato Direttivo si riduca a meno di due terzi, l'intero Comitato Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

8.4 Per la validità delle riunioni del Comitato Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Se non disposto altrimenti, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o del Vice Presidente in sua sostituzione.

Il Comitato Direttivo può delegare parte dei suoi poteri, come l'esecuzione di determinati atti o categorie di atti, ad un suo membro o al Segretario Generale.

8.5 Il Comitato Direttivo è investito dei seguenti compiti:

- 8.5.1 stabilisce le direttive per l'attuazione dei compiti statutari stabilendone le modalità di esecuzione e ne verifica l'attuazione;
- 8.5.2 elegge il Presidente della Comunità e il suo Vice;
- 8.5.3 elegge il Segretario Generale, su indicazione della Rai;
- 8.5.4 approva le linee strategiche della Comunità proposte dal Presidente;
- 8.5.5 stabilisce all'unanimità le quote associative annuali da sottoporre all'Assemblea Generale;
- 8.5.6 propone all'Assemblea Generale l'ammissione o l'esclusione dalla Comunità di nuovi membri o amici;
- 8.5.7 verifica il corretto utilizzo del fondo comune della Comunità;
- 8.5.8 approva il rendiconto finanziario predisposto dal Segretario Generale e lo sottopone all'Assemblea Generale per la relativa approvazione;
- 8.5.9 autorizza l'ammissione ai lavori di esperti e consulenti la cui presenza sia ritenuta necessaria;
- 8.5.10 predispose e approva il regolamento della Comunità (Regolamento);
- 8.5.11 definisce lo specifico contributo e/o prestazioni di varia natura che possono essere richieste agli amici e a tutti gli altri soggetti che, eventualmente, dovessero partecipare ad iniziative organizzate e finanziate dalla Comunità.

8.6 . Tutte le cariche associative sono gratuite.

8.7 Le riunioni del Comitato Direttivo possono tenersi per audio e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di scambiarsi i documenti relativi a tali argomenti.

Articolo 9 - Il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario Generale.

9.1 Il Presidente è il rappresentante legale della Comunità. Elabora le linee strategiche della Comunità che sono sottoposte all'approvazione del Comitato Direttivo. Inoltre, convoca le riunioni del Comitato Direttivo e dell'Assemblea Generale, ne stabilisce l'ordine del giorno e le presiede. Il Presidente dura in carica tre anni, è eletto tra i membri fondatori e può essere eletto per due volte consecutive. Successivamente al secondo mandato, e per tutti i mandati successivi, per essere nuovamente eletto, è necessario il voto favorevole di almeno 4 (quattro) componenti del Comitato Direttivo.

9.2 Il Vice Presidente sostituisce in caso di assenza o impedimento il Presidente. Il Vice Presidente dura in carica tre anni e può essere eletto per due volte consecutive. Successivamente al secondo mandato, e per tutti i mandati successivi, per essere nuovamente eletto, è necessario il voto favorevole di almeno 4 (quattro) componenti del Comitato Direttivo.

9.3 Il Segretario Generale:

- 9.3.1 coordina le iniziative della Comunità ed elabora il piano di attività annuale in osservanza delle linee strategiche;
- 9.3.2 assicura l'esecuzione delle delibere del Comitato Direttivo;
- 9.3.3 si occupa della gestione amministrativa-finanziaria ordinaria della Comunità nonché della gestione del relativo fondo comune;

9.3.4 è autorizzato ad agire su eventuali deleghe specifiche per il compimento di alcuni atti su proposta del Presidente e previa approvazione del Comitato Direttivo. In particolare, con specifico riferimento alla gestione finanziaria, si intendono già conferiti, con il presente atto, i seguenti poteri di rappresentanza:

- a) per la gestione del conto corrente, come soggetto dotato di potere di firma;
- b) per la gestione del personale dipendente e/o collaboratore, come soggetto dotato di potere di firma delle inerenti dichiarazioni ai fini previdenziali e fiscali, nonché del potere di firma degli eventuali atti di assunzione e/o licenziamento;
- c) per la gestione fiscale corrente, come soggetto dotato di potere di firma delle inerenti dichiarazioni periodiche previste dalle leggi in vigore;

9.3.5 predispone il rendiconto finanziario;

9.3.6 provvede alla gestione del personale della Comunità;

9.3.7 dura in carica 3 anni e può essere eletto per due volte consecutive. Successivamente al secondo mandato, e per tutti i mandati successivi, per essere nuovamente eletto, è necessario il voto favorevole di almeno 4 (quattro) componenti del Comitato Direttivo.

Articolo 10 – Criteri di ammissione dei membri/amici – recesso – esclusione

10.1 L'ammissione in qualità di membri ordinari o amici della Comunità è subordinata a delibera assembleare su proposta del Comitato Direttivo. La suddette qualifiche si perdono per recesso ovvero per esclusione dalla Comunità secondo le modalità di cui al successivo comma.

10.2 Ciascun membro o amico può recedere dalla Comunità previa presentazione di apposita richiesta indirizzata al Presidente tramite raccomandata dariceversi almeno tre mesi prima della chiusura dell'esercizio annuale in corso. Il recesso avrà effetto dalla data della chiusura dell'esercizio in cui è stata presentata la richiesta.

10.3 Ciascun membro o amico su proposta del Comitato Direttivo e a seguito di delibera assembleare, potrà essere escluso dalla Comunità solo per gravi motivi e, nello specifico:

10.3.1 per una grave violazione dello Statuto ovvero delle deliberazioni degli organi della Comunità;

10.3.2 per il compimento di atti contrari agli scopi della Comunità ovvero lesivi della dignità morale della Comunità medesima o dei singoli membri o amici;

10.3.3 per mancato versamento della quota associativa annuale.

10.4 Nei suddetti casi il Comitato Direttivo invierà apposita comunicazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o per posta elettronica a cui il destinatario potrà presentare le proprie contro-deduzioni entro 15 (quindici) giorni successivi al ricevimento della predetta comunicazione. Il Comitato Direttivo, tenuto conto delle contro-deduzioni, dovrà confermare o meno, nei successivi 30 (trenta) giorni, la propria decisione che sarà poi sottoposta all'Assemblea Generale per la relativa deliberazione.

10.5 Chiunque abbia esercitato il diritto di recesso o sia stato escluso o che comunque abbia cessato di appartenere alla Comunità non può ripetere i contributi versati.

Articolo 11 – Fondo Comune e Finanziamenti

11.1 Le quote associative annuali, gli eventuali beni acquistati con le medesime nonché quant'altro la Comunità riceva per l'espletamento delle sue attività sociali sotto forma di donazione o sovvenzione, a qualsiasi titolo, da persone fisiche e/o giuridiche costituiscono il fondo comune della Comunità.

11.2 I singoli membri non possono chiedere la divisione del fondo comune, come specificato all'art. 4.2 né pretendere la restituzione della quota in caso di recesso.

Articolo 12 – Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto finanziario deve essere approvato dall'Assemblea Generale entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Articolo 13 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle leggi vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano ed in particolare del Codice civile italiano.

Approvato a Roma il 24 settembre 2019